Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2002

che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

[notificata con il numero C(2002) 4348]

(2002/887/CE)

(GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2004/826/CE della Commissione del 29 novembre 2004	L 358	32	3.12.2004
►**M2**	Decisione 2006/915/CE della Commissione dell'11 dicembre 2006	L 349	51	12.12.2006

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2002

che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

[notificata con il numero C(2002) 4348]

(2002/887/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista l'istanza presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE non è consentito, in linea di massima, introdurre nella Comunità vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi. La direttiva 2000/29/CE consente tuttavia di derogare a tale disposizione, a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di introduzione di organismi nocivi.

(2) Dal 1993, deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone sono state autorizzate con la decisione 93/452/CEE della Commissione ([3]) per periodi limitati e a determinate condizioni. Tale misura è stata resa possibile da uno scambio di informazioni tra la Commissione e il Giappone, che ha consentito alla Commissione di accertare che l'importazione dei vegetali suddetti non implicava alcun rischio di introduzione di organismi nocivi, purché fossero rispettate specifiche condizioni tecniche.

(3) Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l'autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare l'autorizzazione in causa.

(4) È quindi opportuno autorizzare la concessione di deroghe per un periodo limitato, purché siano rispettate condizioni specifiche.

(5) Occorre pertanto abrogare la decisione 93/452/CEE.

(6) L'autorizzazione ai sensi della presente decisione va revocata qualora si accerti che le disposizioni specifiche non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate.

([1]) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
([2]) GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.
([3]) GU L 210 del 21.8.1993, pag. 29.

▼B

(7) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato III della medesima direttiva, per i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone.

Perché si possa far ricorso a tali deroghe, i vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell'allegato della presente decisione, oltre o in deroga ai requisiti previsti nell'allegato I, nell'allegato II e nella parte A, sezione I, punto 43, dell'allegato IV, della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al ►**M2** 1º agosto 2007 e 1º agosto 2008 ◄, informazioni sui quantitativi importati anteriormente a tale data in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami e sui test effettuati su tali vegetali nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell'allegato.

Anche gli Stati membri diversi da quello importatore nei quali sono introdotti i vegetali forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al ►**M2** 1º agosto 2007 e 1º agosto 2008 ◄, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali introdotti anteriormente a tale data nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di spedizioni introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione che sono risultate non conformi alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 4

Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all'articolo 1 ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi:

▼M2

Piante	Periodo
Chamaecyparis:	1.1.2007-31.12.2008
Juniperus:	1.11.2006-31.3.2007 e 1.11.2007-31.3.2008
Pinus:	1.1.2007-31.12.2008

▼B

Articolo 5

La decisione 93/452/CEE è abrogata con effetti dal 1º gennaio 2003.

▼B

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 novembre 2002.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI VEGETALI ORIGINARI DEL GIAPPONE CHE BENEFICIANO DELLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE DECISIONE

1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach, del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli.

2. Il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti dallo Stato membro importatore, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena.

3. Prima dell'esportazione verso la Comunità europea, i vegetali devono essere coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. L'elenco annuale dei vivai riconosciuti deve essere messo a disposizione della Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno. Tali elenchi debbono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri. In detti elenchi deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione verso la Comunità, alle condizioni previste dalla presente decisione.

4. Per quanto concerne i vegetali di Juniperus, i vegetali dei generi Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L., prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi. Per quanto concerne i vegetali di Chamaecyparis e di Pinus, i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi.

   Gli organismi nocivi considerati sono:

   a) per i vegetali di Juniperus:

      i) Aschistonyx eppoi Inouye;

      ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada;

      iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker;

      iv) Popillia japonica Newman;

      v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità;

   b) per i vegetali di Chamaecyparis:

      i) Popillia japonica Newman;

      ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità;

   c) per i vegetali di Pinus:

      i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.;

      ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

      iii) Coleosporium paederiae;

      iv) Coleosporium phellodendri Komr;

      v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

      vi) Dendrolimus spectabilis Butler;

      vii) Monochamus spp. (specie non europee);

      viii) Peridermium kurilense Dietel;

      ix) Popillia japonica Newman;

▼B

x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità.

Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere eliminati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato.

5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione della Commissione, ove questa ne faccia richiesta. L'accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. La Commissione ne deve essere informata immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l'anno successivo.

6. I vegetali destinati ad essere spediti nella Comunità debbono, almeno nel periodo indicato al punto 3:

a) essere stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;

b) essere risultati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad essi non debbono essere state applicate le misure di cui al punto 5;

c) se appartengono al genere Pinus L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano;

d) devono recare ciascuno un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.

7. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

8. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appresso denominato «il materiale») sono scortati da un certificato fitosanitario rilasciato in Giappone conformemente all'articolo 7 della direttiva 2000/29/CE, in base agli esami di cui all'articolo 6 della medesima per quanto riguarda le condizioni ivi stabilite, in particolare l'assenza degli organismi nocivi considerati, nonché per quanto riguarda i requisiti di cui ai punti da 1 a 7.

Sul certificato devono figurare:

a) il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti;

b) i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno d'invasatura;

c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d) nella voce «Dichiarazione supplementare» la frase « La presente partita è conforme ai requisiti della decisione 2002/887/CE».

9. Prima di introdurre materiale in uno Stato membro, l'importatore notifica la spedizione con sufficiente anticipo alle autorità responsabili dello Stato membro interessato previste nella direttiva 2000/29/CE, indicando:

a) il tipo di materiale;

b) il quantitativo;

c) la data dichiarata d'importazione;

d) il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale saranno tenuti i vegetali durante il periodo di quarantena ufficiale di cui al punto 10.

Gli importatori devono essere ufficialmente informati, prima dell'introduzione del materiale, delle condizioni specificate ai punti da 1 a 12.

10. Prima che venga immesso in commercio il materiale deve essere sottoposto, dopo l'ingresso nella Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa nel caso dei vegetali di Pinus e di

▼B

Chamaecyparis e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1º aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di Juniperus e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al punto 6, lettera d).

11. La quarantena ufficiale di cui al punto 10 deve:

    a) essere effettuata sotto il controllo degli organismi ufficiali competenti dello Stato membro interessato; le varie operazioni devono essere eseguite da personale ufficialmente riconosciuto e formato, assistito eventualmente dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE, secondo la procedura ivi stabilita;

    b) essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale secondo modalità atte ad eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

    c) comprendere, per ogni elemento del materiale:

        i) esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

        ii) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi.

12. Le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui al punto 10, non è stato trovato esente dagli organismi nocivi considerati, debbono essere immediatamente distrutte sotto controllo ufficiale.

13. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena di cui al punto 10. In questo caso il vivaio giapponese in questione perde lo status di cui al punto 3. La Commissione ne informa senza indugio le autorità del Giappone.

14. Il materiale che è stato sottoposto nello Stato membro d'importazione alla quarantena di cui al punto 10, trovato esente durante il periodo di quarantena dagli organismi nocivi considerati e conservato in condizioni appropriate, può essere trasportato all'interno della Comunità soltanto qualora sia stato rilasciato un passaporto delle piante di cui all'articolo 10 della direttiva 2000/29/CE, conformemente alla pertinenti disposizioni della direttiva suddetta, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull'imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale.

    Il passaporto delle piante di cui al primo comma deve indicare il nome del paese d'origine.